

LINEE GUIDA RELATIVE AI REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE VETERINARIE PUBBLICHE E PRIVATE

Il presente atto definisce le diverse tipologie di strutture veterinarie, sia pubbliche che private, e stabilisce i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi minimi per l'erogazione di prestazioni al loro interno.

Il rispetto dei requisiti minimi costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione all'operatività di struttura veterinaria da parte dell'Amministrazione competente.

Sono definite, altresì, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, nonché per la verifica della permanenza del rispetto dei requisiti.

L'attività delle strutture veterinarie deve svolgersi, in ogni caso, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di igiene e benessere animale, nonché di sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE VETERINARIE

Le strutture veterinarie, pubbliche e private, si distinguono in:

- a) studio veterinario;
- b) ambulatorio veterinario;
- c) clinica veterinaria – casa di cura veterinaria;
- d) ospedale veterinario;
- e) laboratorio veterinario di analisi.

a) *Studio veterinario*

Struttura dove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la propria attività professionale in forma privata e personale, con o senza accesso di animali. Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplichino la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato.

Studio veterinario senza accesso di animali

- Requisiti minimi strutturali:
 - locale adibito ad attività professionale;
 - servizi igienici.
- Tale struttura non è soggetta ad autorizzazione sanitaria.
- L'apertura dello studio veterinario deve essere comunicata all'azienda U.S.L. competente per territorio e, per conoscenza, all'Ordine Provinciale dei medici veterinari; in caso di studio veterinario associato, la comunicazione deve essere firmata da tutti gli associati.

In seguito alla comunicazione, la struttura viene registrata nell'elenco delle strutture veterinarie dell'azienda U.S.L. di riferimento.

- Documenti da allegare alla comunicazione:
 - dichiarazione di agibilità dei locali utilizzati;
 - relazione tecnico sanitaria sulle attività professionali erogate;
 - iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari e registrazione del diploma a norma dell'art. 100 del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al r.d. 1265/1934 e successive modificazioni.

- *Studio veterinario con accesso di animali*

- Requisiti minimi strutturali:
 - sala d'attesa;
 - area per adempimenti amministrativi;
 - sala per l'esecuzione delle prestazioni;
 - locali o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
 - servizi igienici.

- Requisiti minimi impiantistici:
 - nella sala di attesa e nei locali operativi deve essere assicurata un'adeguata illuminazione ed areazione;
 - impianto idrico.

- Requisiti minimi tecnologici:
 - l'ambulatorio veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

- Il titolare dello studio deve ottenere l'autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco del Comune dove ha sede la struttura, previo parere favorevole del settore di Sanità Pubblica Veterinaria dell'azienda U.S.L. competente per territorio.

- Documenti e informazioni da allegare alla domanda:
 - orario di apertura al pubblico;
 - elenco del personale tecnico ed ausiliario operante nella struttura con relativa qualifica;
 - iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari e registrazione del diploma a norma dell'art. 100 del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al r.d. 1265/1934 e successive modificazioni;
 - parere favorevole dell'Ordine Provinciale dei medici veterinari;
 - planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, con indicazione della destinazione degli stessi;
 - dichiarazione di agibilità dei locali utilizzati;
 - progetto dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/1990 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 447/1991;
 - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/1990;
 - verbale di verifica della messa a terra dell'impianto elettrico ai sensi del D.P.R. 462/2001 o di collaudo dello stesso;
 - relazione tecnico-sanitaria sulle attività professionali erogate;
 - attestazione del pagamento dei diritti sanitari per la prestazione veterinaria dell'azienda U.S.L. competente per territorio.



b) Ambulatorio veterinario

Struttura veterinaria avente individualità propria e organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza degenza di animali oltre quella giornaliera.

- Requisiti minimi strutturali:
 - sala d'attesa;
 - area per adempimenti amministrativi;
 - locale per l'attività clinica;
 - locale per l'attività chirurgica;
 - locali o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
 - servizi igienici.
- Requisiti minimi impiantistici:
 - nella sala di attesa e nei locali operativi deve essere assicurata un'adeguata illuminazione ed areazione;
 - impianto idrico.
- Requisiti minimi tecnologici:
 - l'ambulatorio veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.
- Requisiti minimi organizzativi:
 - identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo di un medico veterinario con qualifica di direttore sanitario, qualora nell'ambulatorio operino più medici veterinari oppure, in ipotesi di gestione singola, il titolare della struttura non sia medico veterinario;
 - affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura.
- Il titolare che intenda avviare l'attività di ambulatorio veterinario deve ottenere l'autorizzazione sanitaria dal Sindaco del Comune dove ha sede la struttura, previo parere favorevole del settore di Sanità Pubblica Veterinaria dell'azienda U.S.L. competente per territorio.
- Documenti e informazioni da allegare alla domanda:
 - orario di apertura al pubblico;
 - elenco del personale tecnico ed ausiliario operante nella struttura con relativa qualifica;
 - iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari e registrazione del diploma a norma dell'art. 100 del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al r.d. 1265/1934 e successive modificazioni;
 - parere favorevole dell'Ordine Provinciale dei medici veterinari;
 - dichiarazione di accettazione della responsabilità sanitaria della struttura, ove sia assunta da persona diversa dal richiedente l'autorizzazione;
 - planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, con indicazione della destinazione degli stessi;
 - dichiarazione di agibilità dei locali utilizzati;
 - progetto dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/1990 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 447/1991;
 - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/1990;
 - verbale di verifica della messa a terra dell'impianto elettrico ai sensi del D.P.R. 462/2001 o di collaudo dello stesso;
 - relazione tecnico sanitaria sulle attività professionali erogate;

- attestazione del pagamento dei diritti sanitari per la prestazione veterinaria dell'azienda U.S.L. competente per territorio.

c) Clinica veterinaria – Casa di cura veterinaria

Struttura veterinaria avente individualità propria ed organizzazione autonoma nella quale vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari, generici o specialisti, ed in cui è prevista la degenza di animali oltre quella giornaliera. La clinica veterinaria - casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico.

- Requisiti minimi strutturali:
 - sala d'attesa;
 - area per gli adempimenti amministrativi;
 - locale per l'attività clinica;
 - locale per l'attività chirurgica;
 - area per la diagnostica radiologica;
 - area per il laboratorio di analisi interno;
 - spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci attrezzature, strumentazioni;
 - locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
 - locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili;
 - servizi igienici.
- Requisiti minimi impiantistici:
 - nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata un'adeguata illuminazione ed areazione;
 - impianto idrico.
- Requisiti minimi tecnologici:
 - la clinica veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.
- Requisiti minimi organizzativi:
 - identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
 - affissione orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura;
 - presenza di almeno un medico veterinario durante l'orario di apertura al pubblico ed in caso di animali in degenza.
- Il titolare che intenda avviare l'attività di clinica veterinaria o casa di cura veterinaria deve ottenere l'autorizzazione sanitaria dal Sindaco del Comune dove ha sede la struttura, previo parere favorevole del settore di Sanità Pubblica Veterinaria dell'azienda U.S.L. competente per territorio.
- Documenti e informazioni da allegare alla domanda.
Si rimanda a quanto previsto per l'Ambulatorio veterinario, sub *b*).

d) Ospedale veterinario

Struttura veterinaria avente individualità propria ed organizzazione autonoma nella quale vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari, generici o specialisti ed in cui è

prevista la degenza di animali oltre quella giornaliera. Nell'ospedale veterinario è garantito il servizio di pronto soccorso sull'arco delle 24 ore, con presenza continuativa di almeno un medico veterinario, nonché il servizio di diagnostica di laboratorio.

- Requisiti minimi strutturali:
 - sala d'attesa;
 - locale per gli adempimenti amministrativi;
 - locale per attività clinica;
 - locale per attività chirurgica;
 - locale per la diagnostica radiologica;
 - locale per il laboratorio di analisi interno;
 - locale per il pronto soccorso e terapia intensiva;
 - locali o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci attrezzature, strumentazioni;
 - locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
 - locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili;
 - servizi igienici;
 - locali ad uso personale.

- Requisiti minimi impiantistici:
 - nella sala di attesa e nei locali operativi deve essere assicurata un'adeguata illuminazione ed areazione;
 - impianto idrico.

- Requisiti minimi tecnologici:
 - l'ospedale veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

- Requisiti minimi organizzativi:
 - identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
 - affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura;
 - presenza di almeno un medico veterinario nell'arco delle 24 ore.

- Il titolare che intenda avviare l'attività di ospedale veterinario deve ottenere l'autorizzazione sanitaria dal Sindaco del Comune dove ha sede la struttura, previo parere favorevole del settore di Sanità Pubblica Veterinaria dell'azienda U.S.L. competente per territorio
Qualora il laboratorio d'analisi interno operi anche per conto terzi, la struttura deve possedere la specifica autorizzazione come laboratorio veterinario di analisi.

- Documenti e informazioni da allegare alla domanda.
Si rimanda a quanto previsto per l'Ambulatorio veterinario, sub *b*).

e) Laboratorio veterinario di analisi

Struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, ematologico, immunologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e materiali biologici animali, con rilascio dei relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica e/o chirurgica su animali.

- Requisiti minimi strutturali:
 - locale per l'accettazione dei campioni;
 - locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche;
 - locale per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
 - locali o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;
 - servizi igienici;
 - gli ambienti destinati all'attività di laboratorio devono avere pavimenti e pareti fino a 2 m. di materiali lavabili e disinfettabili;
 - i locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.
- Requisiti minimi impiantistici:
 - nella sala d'accettazione e nei locali operativi deve essere assicurata un'adeguata illuminazione ed areazione;
 - impianto idrico.
- Requisiti minimi tecnologici:
 - il laboratorio veterinario d'analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.
- Requisiti minimi organizzativi:
 - identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
 - affissione orario d'apertura e delle modalità di accesso alla struttura.
- Il titolare che intenda avviare un laboratorio di analisi deve ottenere l'autorizzazione sanitaria dal Sindaco del Comune dove ha sede la struttura, previo parere favorevole del settore di Sanità Pubblica Veterinaria dell'azienda U.S.L. competente per territorio.

I laboratori di analisi autorizzati ai sensi della legge regionale del 23 febbraio 1999, n. 8 che effettuano analisi per accertamenti di uso veterinario in conformità con la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2003, n. 600 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente atto, ma devono acquisire il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda U.S.L. competente per territorio.

- Documenti e informazioni da allegare alla domanda:
 - orario di apertura al pubblico;
 - indicazione del responsabile sanitario della struttura;
 - elenco del personale tecnico ed ausiliario operante nel laboratorio e rispettive qualifiche;
 - iscrizione al relativo ordine professionale del responsabile della struttura;
 - dichiarazione di accettazione della responsabilità sanitaria della struttura, ove sia assunta da persona diversa dal richiedente l'autorizzazione;
 - planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, con indicazione della destinazione degli stessi;
 - dichiarazione di agibilità dei locali utilizzati;
 - progetto dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/1990 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 447/1991;
 - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/1990;
 - verbale di verifica della messa a terra dell'impianto elettrico ai sensi del D.P.R. 462/2001 o di collaudo dello stesso;
 - relazione tecnica riferita alla tipologia delle analisi che si intendono effettuare;
 - attestazione del pagamento dei diritti sanitari per la prestazione veterinaria dell'azienda U.S.L. competente per territorio.

Strutture veterinarie mobili

Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle predisposte per compiti istituzionali delle aziende UU.SS.LL. e di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi.

Tali strutture sono utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più strutture veterinarie come sopra definite e, in ogni caso, devono essere specificatamente autorizzate.

Le strutture mobili devono avere superfici facilmente lavabili e disinfettabili prive di sporgenze o altri fattori di rischio, areazione e luminosità adeguate, nonché dotazioni sufficienti per l'attività prevista.

2. DISPOSIZIONI COMUNI

Con riferimento alle strutture veterinarie di cui al punto 1, lettera *a)*, se vi è accesso di animali, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, nei locali dove accedono animali il pavimento e le pareti fino a 2 metri di altezza devono essere rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile.

I locali destinati alla degenza, indipendentemente dalla durata, devono essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti sul benessere animale e dei requisiti minimi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.

Animali da reddito

Le strutture veterinarie che rivolgono la loro attività agli animali da reddito, devono essere dotate, in relazione alla tipologia di attività svolta, di stalle, scuderie, box e paddock idonei alle specie considerate, di travagli per la visita e la terapia degli animali, nonché - per quanto concerne il cavallo - di box di anestesia e risveglio e di spazi da impiegare per la diagnosi di quelle patologie che richiedono il movimento controllato di questi animali.

Toelette animale

E' vietata all'interno delle strutture veterinarie la coesistenza o comunanza dell'attività sanitaria con altre attività, siano esse commerciali, artigianali o di allevamento.

E' consentito l'esercizio dell'attività di toelette animale in locali adiacenti a quelli destinati all'attività sanitaria, anche con sala d'aspetto in comune, a condizione che:

- i locali adibiti all'attività di toelette risultino dotati individualmente dei requisiti a tal fine richiesti e siano strutturalmente separati da quelli dove si svolge l'attività sanitaria;
- venga adottata ogni misura idonea a garantire la sussistenza delle condizioni necessarie al corretto e decoroso svolgimento della professione veterinaria.

Pet-corner

In conformità a quanto previsto dall'art. 52 del codice deontologico della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari, è consentita all'interno delle strutture veterinarie la cessione di prodotti di supporto all'attività sanitaria (c.d. pet-corner), quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari ed attrezzature connesse alla salute animale, a condizione che essa sia effettuata esclusivamente dal medico veterinario nei riguardi dell'animale in cura, che la cessione di tali

prodotti non sia in alcun modo pubblicizzata all'esterno e che essi non siano esposti in alcuna parte della struttura veterinaria.

Il corrispettivo della cessione deve essere compreso nella parcella come ogni altra prestazione veterinaria ai sensi dell'art. 61 del codice deontologico ed è soggetta al relativo regime fiscale.

3. MODIFICA ATTI AUTORIZZATIVI

In caso di modifica della ragione sociale della struttura veterinaria, il titolare (singolo veterinario o legale rappresentante) deve presentare domanda di voltura dell'autorizzazione al Sindaco.

La variazione della tipologia di struttura è subordinata alla presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

Qualora una struttura veterinaria interrompa definitivamente l'attività, il titolare deve darne comunicazione entro 30 giorni al Sindaco del Comune dove ha sede la struttura. Il Sindaco provvede ad informare l'azienda U.S.L. competente per il territorio.

- Documenti e informazioni da allegare alla domanda:
 - atto di modifica della ragione sociale;
 - nomina o conferma del direttore sanitario;
 - autodichiarazione relativa alla persistenza dei requisiti.

4. MODALITA' DI APPLICAZIONE E CONTROLLO

I requisiti minimi stabiliti dal presente atto trovano immediata applicazione in caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie ed ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente; per trasformazione s'intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata, con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.

La verifica della permanenza dei requisiti minimi dovrà essere effettuata con periodicità almeno quinquennale.

5. NORMA TRANSITORIA

Le strutture veterinarie già autorizzate e in esercizio al momento dell'entrata in vigore del presente atto devono essere adeguate ai requisiti minimi ivi previsti entro il termine indicato dal settore di Sanità Pubblica Veterinaria dell'azienda U.S.L. competente per territorio, previa concertazione con l'Amministrazione comunale e comunque non oltre 5 anni dall'entrata in vigore del presente atto.

I settori di Sanità Pubblica Veterinaria delle aziende UU.SS.LL. dovranno sottoporre a controllo tutte le strutture esistenti nel territorio di rispettiva competenza nei termini concertati, e comunque entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente atto, al fine di verificarne la conformità ai requisiti previsti.

In caso di riscontro di non conformità, verranno adottati i necessari provvedimenti prescrittivi con i relativi tempi di adeguamento, che comunque non potranno superare il termine di 5 anni dall'entrata in vigore del presente atto.